



COMUNE DI VOBARNO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**



INDICE

Articolo 1	Ambito di applicazione e istituzione del servizio delle pubbliche affissioni
Articolo 2	Contenuto del regolamento e norma di rinvio
Articolo 3	Classificazione del comune
articolo 4	Piano generale degli impianti
Articolo 5	Limitazioni e divieti
Articolo 6	Presupposti
Articolo 7	Gestione del servizio
Articolo 8	Tipologie
Articolo 9	Modalità per la richiesta di concessione per la installazione degli impianti
Articolo 10	Modalità per il rilascio delle concessioni
Articolo 11	Tariffe
Articolo 12	Targhette di identificazione
Articolo 13	Forme di pubblicità esistenti
Articolo 14	Soggetto passivo
Articolo 15	Obblighi del soggetto passivo
Articolo 16	Maggiorazioni
Articolo 17	Modalità per le pubbliche affissioni
Articolo 18	Riduzioni del diritto
Articolo 19	Diniego di affissioni o di materiale pubblicitario
Articolo 20	Diritto transitorio
Articolo 21	Dichiarazioni
Articolo 22	Pagamenti
Articolo 23	Riscossione coattiva
Articolo 24	Bollettari di riscossione e registri necessari alla gestione
Articolo 25	Registri per la gestione dell'imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni
Articolo 26	Ricevuta di pagamento
Articolo 27	Rateazioni
Articolo 28	Sanzioni tributarie e interessi
Articolo 29	Sanzioni amministrative
Articolo 30	Disposizioni finali e transitorie
Articolo 31	Norme generali e transitorie
Articolo 32	Entrata in vigore

ARTICOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, effettuate sul territorio del Comune di Vobarno, sono soggette - rispettivamente - ad un'imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni degli articoli seguenti ed in conformità del citato decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993.
2. E' istituito nel Comune di Vobarno il servizio per le pubbliche affissioni ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, recante le norme per la revisione e la armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.

ARTICOLO 2

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO E NORMA DI RINVIO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché la effettuazione del relativo servizio, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 3

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune di Vobarno appartiene alla quinta classe, avuto riguardo alla popolazione residente al 31.12.2003, ai sensi dell'art.2 del Decreto legislativo 507/1993.

ARTICOLO 4

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il soggetto gestore dell'imposta è responsabile della redazione del piano generale degli impianti che dovrà essere definito nello spirito della Legge, con il rispetto di tutte le competenze delle singole unità organizzative interessate e con specifico riguardo alla descrizione dettagliata degli impianti esistenti e di quelli di progetto, oltre all'analisi delle esigenze effettive degli operatori commerciali, sulla scorta del pregresso andamento della richiesta di pubblicità e pubbliche affissioni e sulla base del prevedibile incremento della domanda.
2. Il piano dovrà comunque prevedere :
 - a. il censimento degli impianti esistenti rilevandone l'ubicazione, la tipologia e la quantità;
 - b. la allocazione degli impianti per la pubblicità avente contenuto di rilevanza economica, compresa la installazione di frecce segnaletiche di aziende e di imprese;
 - c. la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari da attribuire a soggetti privati per le affissioni dirette;
 - d. la ripartizione, numerica e percentuale, delle affissioni negli impianti pubblici;
 - e. il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo;

- f. le caratteristiche e le dimensioni dei cartelli, delle insegne di esercizio e dei mezzi pubblicitari, la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza, nelle stazioni di servizio, nelle aree di parcheggio e, comunque, in tutti i luoghi dove può essere effettuata la pubblicità;
 - g. le caratteristiche tipologiche dei materiali e degli impianti così che siano conformi e rispettosi dei valori architettonici ed urbanistici e dei centri storici.
3. La Giunta Comunale adotterà apposita deliberazione per l'approvazione del piano generale degli impianti.

ARTICOLO 5

LIMITAZIONI E DIVIETI

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ovvero dei diritti sulle pubbliche affissioni non legittima l'inservanza di leggi e regolamenti attinenti alla viabilità ed alla sicurezza sulle strade.
2. Tutte le limitazioni ed i divieti imposti in ottemperanza al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, ed al relativo regolamento di attuazione, si intendono integralmente recepiti al presente regolamento; è fatto, comunque, divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità alla normativa vigente nonchè a quanto disposto dalla Amministrazione Comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni; ulteriori limitazioni potranno essere introdotte dal Sindaco mediante l'emissione di apposita ordinanza laddove motivi di interesse pubblico lo richiedano.
3. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di quarantotto ore dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio con l'addebito delle spese in capo a chi ha commesso la violazione.
4. Per esigenze di pubblico interesse e per la tutela della pubblica incolumità:
 - a. Il messaggio fonico emesso in luogo fisso non può avere una durata superiore a minuti 15; è ammesso in via continuativa nella forma itinerante. In ogni caso è fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 21.00 alle ore 8.00 e nei giorni festivi.
 - b. E' fatto divieto di effettuare qualunque forma pubblicitaria sonora in prossimità di ospedali, case di cura o residenze sanitarie assistite; detta forma pubblicitaria dovrà essere effettuata a distanze non inferiori a 500 metri¹ dalle cennate strutture.
 - c. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli in tutto il territorio comunale.
 - d. Nessuna affissione può essere effettuata fuori dagli appositi spazi a ciò destinati.
 - e. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, il Comune ha diritto ad effettuare le affissioni, senza che possano essere pretese nei suoi confronti indennità e compensi di sorta.
 - f. E' fatto divieto di rimuovere o danneggiare gli impianti pubblicitari.

ARTICOLO 6 PRESUPPOSTI

1. Per affissioni pubbliche si intendono le esposizioni di manifesti avvisi o fotografie effettuati normalmente a cura del Comune o di soggetti specificamente da questo autorizzati o deputati in spazi di proprietà o riservati al Comune stesso.
2. Le attività che non soggiacciono alla disciplina delle pubbliche affissioni, sono soggette alla precetto della pubblicità, ancorché la non assoggettabilità alle pubbliche affissioni derivi dalla mancata attuazione del relativo servizio, ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507.
3. Presupposto per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità è qualsiasi diffusione di:
 - a. Forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
 - b. Messaggi attinenti all'esercizio di una attività economica finalizzati a promuovere la domanda di beni e servizi;
 - c. Messaggi attinenti all'esercizio di una attività economica finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ARTICOLO 7 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione la gestione del servizio dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni.
2. In tal caso il concessionario subentra in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

ARTICOLO 8 TIPOLOGIE

1. Fermo restando il disposto normativo del decreto 507/1993, si stabiliscono – secondo quanto di seguito dettagliato – i criteri per la determinazione delle tipologie dei mezzi pubblicitari, pertanto, si definisce
 - "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente completata da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce con funzione di identificazione del luogo di esercizio della attività economica. Può essere luminosa sia di luce propria che per luce indiretta.
 - "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su un manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
 - "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
 - "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizioni di altri elementi quali manifesti, adesivi, ecc.; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che

per luce indiretta.

- "striscione, locandina o stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
- "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione su superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte a caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

ARTICOLO 9

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.
2. La domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica per una loro precisa individuazione, sia per quanto attiene alle misure sia per quanto attiene ai materiali.
3. Le domande, redatte in carta legale, debbono essere indirizzate al Sindaco e devono contenere, pena di nullità :
 - a. se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b. se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - c. l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende installare gli impianti;
 - d. la tipologia degli stessi e la dettagliata descrizione dell'opera che si intende eseguire;
 - e. il periodo per cui viene richiesta la concessione;
 - f. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - g. la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
 - h. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.

4. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

ARTICOLO 10

PROVVEDIMENTI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

1. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda entro 60 giorni. Qualora vengano richiesti chiarimenti ovvero documentazioni integrative il cennato termine è prorogato di 30 giorni dal momento in cui verranno forniti i chiarimenti ovvero dalla presentazione della documentazione medesima.
2. Il nullaosta o autorizzazione viene rilasciato sentito il parere vincolante dei responsabili dei settori interessati e, oltre alla durata ed alla tipologia dell'impianto, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato.
3. Al termine della durata- qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Comunale.
4. L'eventuale mancato accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
6. Il rilascio del nullaosta o dell'autorizzazione è subordinato al pagamento dell'occupazione del suolo, se dovuto, del corrispettivo del costo dell'istruttoria, se deliberato con atto di Giunta Comunale e della relativa imposta sulla pubblicità secondo le tariffe stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale in base alle diverse tipologie .
7. Il nullaosta o l'autorizzazione si intende in tutti i casi accordato:
 - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - c) nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti vigenti e, in particolare, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e del relativo regolamento di attuazione;
 - d) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni.

ARTICOLO 11

TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ARTICOLO 12

TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi l'amministrazione che l'autorizza, il soggetto titolare, il numero dell'autorizzazione o del nullaosta, la progressiva chilometrica del punto di installazione e la data di scadenza.

2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione o del nullaosta ed ogni qualvolta intervenga la variazione di uno dei dati su di essa riportati.

ARTICOLO 13

FORME DI PUBBLICITÀ ESISTENTI

1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni o nullaosta in essere all'atto di entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere rimossi entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione o del nullaosta, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione o del nullaosta non sfruttata.
2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione o del nullaosta, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione o del nullaosta per la diversa posizione, fermi restanti la durata e gli importi già corrisposti con l'autorizzazione originaria.

ARTICOLO 14

SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo è chi richiede il servizio. Solidalmente obbligato al pagamento del tributo è colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

ARTICOLO 15

OBBLIGHI DEL SOGGETTO PASSIVO

1. E' fatto obbligo al soggetto passivo di:
 - a. verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari;
 - b. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d. procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o del nullaosta di insussistenza delle condizioni di sicurezza prevista all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte del Comune.
2. E' fatto obbligo al soggetto passivo e, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

ARTICOLO 16

MAGGIORAZIONI

1. Le maggiorazioni del diritto sulle pubbliche affissioni - a qualunque titolo previsto - sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

ARTICOLO 17

MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente o al soggetto incaricato del servizio il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, l'ufficio competente o il soggetto incaricato del servizio deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
5. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza derivante dal ricevimento della commissione; ogni commissione sarà annotata in un apposito registro cronologico che sarà tenuto a disposizione di chiunque lo vorrà consultare.
6. Detto registro dovrà riportare chiaramente ed inconfutabilmente annotate :
 - gli estremi identificativi del soggetto che ha richiesto la affissione;
 - la data e l'ora in cui è stata presentata le richiesta;
 - la tipologia e la quantità del materiale da affiggere;
 - l'importo pagato e gli estremi del versamento;
 - l'elenco delle località in cui è stata effettuata la affissione e la specifica indicazione dei quantitativi affissi.
7. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
8. Le affissioni attinenti ad attività proprie del Comune o a manifestazioni ed iniziative patrocinate dalla Amministrazione Comunale hanno, comunque, la precedenza sulle affissioni richieste da soggetti privati.
9. Si considera causa di forza maggiore il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche; qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni si dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
10. Si darà altresì comunicazione scritta - entro il medesimo termine di dieci giorni - della mancanza di spazi disponibili.
11. Nei casi previsti dai due precedenti commi il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni senza la corresponsione di interessi.
12. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissioni prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
13. Il committente ha l'obbligo di lasciare in deposito - presso l'ufficio comunale ovvero presso il concessionario del servizio - almeno il 25% degli esemplari del materiale per cui è stata richiesto il servizio per tutta la durata della affissione.

14. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati; qualora non vi fosse la disponibilità del materiale da sostituire se ne darà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo - nel contempo - a sua disposizione i relativi spazi.

ARTICOLO 18 RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. Per i manifesti e gli avvisi aventi contenuto di rilevante carattere economico le riduzioni non sono cumulabili. Resta la facoltà del committente di optare per la riduzione a lui più consona.
2. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) Per i manifesti riguardanti esclusivamente lo Stato, gli Enti pubblici territoriali ed i loro consorzi e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo.
 - b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro ovvero per quelli previsti dal primo comma lettera c) dell'art. 87 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
 - c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
 - d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
 - e) Per gli annunci mortuari.

ARTICOLO 19 DINIEGO DI AFFISSIONI O DI MATERIALE PUBBLICITARIO

1. Resta facoltà insindacabile servizio affissioni di rifiutare l'affissione ovvero la installazione di materiale il cui contenuto sia contrario alla decenza pubblica, ovvero si presenti come licenzioso, o in una qualche maniera possa integrare un reato (calunnia, diffamazione etc.).
2. In tal caso a cura dell'ufficio entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta si dovrà dare comunicazione motivata al richiedente per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il materiale consegnato fatto pervenire resta a disposizione del richiedente il servizio per il suo ritiro.
3. Per effetto di tale rifiuto nessun indennizzo è dovuto all'interessato.

Articolo 20 DIRITTO TRANSITORIO

1. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, al diritto sulle pubbliche affissioni, anche per il recupero di somme dovute e non corrisposte e tutto quanto attiene alla riscossione coattiva.

ARTICOLO 21 DICHIARAZIONI

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. La dichiarazione deve essere presentata sul modello gratuito predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione. E' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro trenta giorni dalla data ultima per l'approvazione del bilancio di previsione, fatto salvo che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno dell'anno successivo, venendo a mancare il presupposto impositivo.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità, con l'esclusione di quella realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive ovvero proiezioni di qualsiasi tipo, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
6. Per le altre forme di pubblicità la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ARTICOLO 22 PAGAMENTI

1. Per la pubblicità ordinaria con durata non inferiore a tre mesi, per quella effettuata con veicoli e per quella, comunque, effettuata con pannelli luminosi, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento è fissato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per il primo anno di vigenza del presente regolamento, il termine ultimo per il pagamento è fissato al 31 Ottobre.
3. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero al suo concessionario in caso di servizio dato in affidamento. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione.
4. L'imposta per la pubblicità esposta per periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione.
5. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale deve essere effettuato, contestualmente alla richiesta del servizio, in forma diretta.

ARTICOLO 23 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per la determinazione dei crediti privilegiati si applica il dettato del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile per cui, per i crediti per tributi degli Enti Locali, vale il privilegio generale sui mobili del debitore, subordinatamente ai crediti dello Stato.

ARTICOLO 24

BOLLETTARI DI RISCOSSIONE E REGISTRI NECESSARI ALLA GESTIONE

1. Ferme restanti le disposizioni in ordine alle modalità di riscossione della imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, i bollettari occorrenti per la riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni non avente carattere commerciale, antecedentemente allo loro utilizzazione devono, essere vidimati e numerati a cura del soggetto deputato alla gestione dell'imposta.
2. Dovranno essere conservati presso la gestione per la durata di dieci anni. In caso di gestione esternalizzata al termine dell'affidamento dovranno essere depositati presso l'ufficio comunale redigendo apposito verbale di consegna.
3. Per la stessa durata dovranno essere conservate presso gli uffici le statistiche richieste dagli organi ministeriali relative alla gestione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

ARTICOLO 25

REGISTRI PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Tutti i registri prima della loro utilizzazione sono vidimati dal responsabile della gestione dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, che vi annoterà il numero delle pagine di cui si compongono.
2. L'ufficio incaricato del servizio deve tenere obbligatoriamente i seguenti registri:
 - Registro di assunzione in carico e registro di scarico dei bollettari per la riscossione della imposta e dei diritti di cui al precedente articolo. Detto registro potrà essere unico per ogni tipo di riscossione purchè al suo interno la dotazione dei bollettari venga distintamente contabilizzata.
 - Registro schedario delle dichiarazioni e delle connesse degli utenti separato per la imposta di pubblicità e per i diritti delle pubbliche affissioni. Il registro relativo alla imposta di pubblicità potrà contenere una sottosezione per la pubblicità di durata inferiore all'anno.
 - Registro dei versamenti effettuati presso la Tesoreria dei proventi di riscossione dell'imposta e dei diritti.
 - Registro schedario dei rimborsi disposti a favore dei contribuenti per l'imposta di pubblicità, e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
 - Registro giornaliero di cassa.
 - Registro delle affissioni effettuate in esenzione di diritti.

ARTICOLO 26

RICEVUTA DI PAGAMENTO

1. La ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento della imposta di pubblicità o il diritto di pubbliche affissioni deve essere conservata a cura del richiedente ed essere esibita a richiesta di Agenti del Comune o dal soggetto affidatario della gestione del servizio. Per la pubblicità veicolare essa deve essere trattenuta in copia unitamente ai documenti di circolazione del mezzo.
2. Per le attività e le installazioni che non abbisognano di particolari autorizzazioni, la ricevuta di pagamento costituisce titolo autorizzatorio alla effettuazione della attività .

ARTICOLO 27

RATEAZIONI

1. E' consentita la rateizzazione dell' imposta di pubblicità annuale di importo superiore a Euro 1.549,37 in quattro rate trimestrali senza aggravio di interessi scadenti il 31-3/30-6/30-9/31-12. Il ritardo nel pagamento della rata determina l'applicazione della sanzione tributaria di cui all'art. 23 D. L.vo 15-11-1993 n.507: ove il ritardo abbia a superare 15 giorni é facoltà del Comune di procedere alla rimozione e all'oscuramento del materiale pubblicitario, revocando la facoltà del pagamento rateale.
2. E' facoltà del responsabile dell'imposta richiedere la prestazione di un versamento cauzionale a garanzia pari all'importo di ogni trimestralità.

ARTICOLO 28

SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

1. Si applica il combinato disposto dei decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche.
2. Sulle somme dovute e non versate entro la data prevista dalla normativa vigente e/o dagli atti emessi dal Comune o dal soggetto concessionario sono dovuti gli interessi moratori nella misura prevista dalla legge.

Articolo 29

Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
2. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative disposte dal secondo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del CAPO I, della Legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto di seguito.
3. Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti pubblicitari, si applicano le seguenti sanzioni :
 - a) Per chi emette messaggio fonico in luogo fisso per una durata superiore ai 15 minuti e dalle ore 21.00 alle ore 8.00 e nei giorni festivi si applica la sanzione di euro € 600,00.
 - b) Per chi contravviene al divieto di effettuare qualunque forma pubblicitaria sonora a distanza inferiore a 500 metri da ospedali, case di cura o residenze sanitarie assistite applica la sanzione di euro 1.000,00.
 - c) Per chi contravviene comunque al divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità alla normativa vigente nonché a quanto disposto dalla Amministrazione Comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni o nullatosta si applica la sanzione di euro 600,00, indipendentemente da altre sanzioni applicabili per qualsivoglia motivo.
 - d) Per chi contravviene al divieto di effettuare la pubblicità mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale ambulante si applica la sanzione di euro 750,00.
 - e) Per chi contravviene al divieto di effettuare le affissioni fuori dagli appositi spazi a ciò destinati si applica la sanzione di euro 700,00.

- f) Per chi impedisce le affissioni sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti ovvero pretende indennità o compensi di sorta si applica la sanzione di euro 450,00.
 - g) Per chi contravviene agli obblighi contenuti nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti pubblicitari, oltre all'obbligo di rimozione degli impianti stessi, si applica la sanzione di euro 650,00.
 - h) Per chi rimuove abusivamente o danneggia gli impianti pubblicitari, fermo restante il diritto del comune di ottenere la rimessa in pristino di quanto danneggiato e di richiedere risarcimenti di qualsivoglia natura, si applica la sanzione di euro 950,00.
 - i) Per la mancata esibizione, su richiesta degli agenti autorizzati, dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni si applica la sanzione di euro 150,00;
 - j) Per la pubblicità effettuata secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 507/1993 senza la prescritta autorizzazione, che si intende concessa con il pagamento dell'imposta, si applica una sanzione di euro 250,00.
4. Gli estremi delle violazioni saranno riportate in apposito verbale e ne sarà data notizia agli interessati a mezzo di notificazione entro centocinquanta giorni dall'accertamento della violazione. Con il medesimo atto dovrà essere resa nota la irrogazione delle sanzioni e gli eventuali obblighi insorti in conseguenza della violazione. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.
5. Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità o la rimozione delle affissioni abusive, in modo che venga meno l'efficacia pubblicitaria, con successiva notifica all'interessato di apposito avviso di accertamento motivato.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere, con ordinanza del Sindaco, sequestrati a garanzia delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta nonché dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi. Nell'ordinanza viene stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.
7. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ARTICOLO 30

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 1. Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità ovvero del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la debenza di altri tributi nonché del pagamento di canoni di locazione o di concessione.
- 2. Qualora non fossero comunque disponibili i modelli dei bollettini per il pagamento dell'imposta ovvero del diritto di cui al presente regolamento, i versamenti - intestati al comune di Vobarno ovvero al suo concessionario - dovranno essere effettuati sui normali bollettini di conto corrente postale forniti gratuitamente dagli sportelli delle sedi degli uffici postali.

ARTICOLO 31

NORME GENERALI E TRANSITORIE

- 1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento che

entrerà in vigore dopo che sarà intervenuta la prescritta esecutività.

ARTICOLO 32

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni.